

Salerno 20.06.2022 15:00-19:00

Antiriciclaggio: Registro t.e.

Dott. Renato Burigana

Commercialista ODCEC Roma

Componente Commissione Antiriciclaggio CNDCEC

Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine degli Avvocati di Roma

Presidente Commercialisti Network Professionale

Antiriciclaggio
Titolare Effettivo:
***Finalmente il
Registro!***

***Focus: i reati
Riciclaggio,
reimpiego e
autoriciclaggio***

Evoluzione
normativa: i
reati di
riciclaggio,
reimpiego e
autorriciclaggio

- **AGGIORNAMENTO SULLA
NORMATIVA**
- **ANTIRICICLAGGIO E LA LOTTA**
- **AL FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO**
- **ALLA LUCE DELLA
NORMATIVA EMERGENZIALE**



Riciclaggio, reimpiego e autorriciclaggio



RICICLAGGIO

- **Dispositivo dell'art. 648 bis Codice Penale**
- Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio → Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
 - ⁽¹⁾Fuori dei casi di concorso nel reato⁽²⁾, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti⁽³⁾ da delitto non colposo⁽⁴⁾; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa⁽⁵⁾, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

RICICLAGGIO dettagli

- **Art. 648 bis Codice Penale**

- La norma in esame codifica un **reato plurioffensivo**, dato che, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario.

Trattasi di **reato comune**, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto.

Non è assolutamente necessario che il delitto presupposto venga accertato giudizialmente.

Il denaro, la cosa o l'utilità oggetto della condotta devono essere di **provenienza delittuosa**, ma solo da delitto non colposo (anche nella forma del tentativo). Solamente i delitto colposi e le contravvenzioni non possono fungere da presupposto del riciclaggio.

Ai fini di una corretta **differenziazione tra il concorso nel reato presupposto e la ricettazione**, è innanzitutto necessario utilizzare il criterio temporale.

Così, se vi è un previo concerto tra l'autore del delitto ed il futuro acquirente, il quale in tal modo rafforza il proposito criminoso, vi sarà concorso di persone nel delitto base.

Qualora invece non vi sia un previa accordo, la condotta integra riciclaggio.

RICICLAGGIO

dettagli

- Le condotte incriminate sono tre:
 - la **sostituzione**, ovvero l'attività diretta alla ripulitura dell'oggetto del delitto presupposto, in modo da elidere un collegamento con l'attività criminosa precedente;
 - il **trasferimento**, ossia le condotte consistenti in atti di disposizione del bene in modo da far perdere le tracce della provenienza, della titolarità e della effettiva destinazione;
 - le **altre operazioni per ostacolare l'identificazione**, formulazione intesa a punire eventuali tecniche nuove di riciclaggio.
- L'offesa tipizzata è l'attività posta in essere **in modo da ostacolare l'identificazione** (reato di pericolo concreto), che deve caratterizzare le tre condotte descritte.

Il riciclaggio è un reato istantaneo ad eventuale consumazione prolungata, nel senso che qualsiasi prelievo o versamento o attività destinata a riciclare sposta in avanti la consumazione del reato.

Articolo 648 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
[Aggiornato al 29/04/2022]

Impiego di denaro,
beni o utilità di
provenienza illecita

- Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto⁽²⁾, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000⁽³⁾.

Reimpiego

- **Art. 648 ter Codice Penale - dettagli**

- Data l'assenza della condotta tipica del riciclaggio (art. [648 bis](#)), il bene giuridico tutelato non può essere individuato anche nella corretta amministrazione della giustizia, ma solo nell'integrità del patrimonio e nell'ordine economico-finanziario.

Trattasi di **reato comune**, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto, dal ricettatore e dal riciclatore.

Tramite l'introduzione della presente norma si è voluto rendere punibile l'attività finale della commissione di illeciti di natura patrimoniale, concretantesi nell'**investimento** produttivo dei proventi illeciti.

L'impiego va riferito ad attività economiche o finanziarie.

A causa dell'ampiezza della clausola di sussidiarietà la norma risente di uno **spazio applicativo molto ridotto**.

Tale spazio è infatti riservato alle condotte di impiego realizzato tramite operazioni non idonee ad ostacolare l'identificazione, oppure nell'impiego di beni provenienti da delitto colposo.

Il delitto si consuma nel momento dell'impiego dei proventi illeciti, il quale lo rende un'ipotesi di reato a consumazione prolungata.

- Articolo 648 ter 1
- Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
[Aggiornato al 29/04/2022]

- **Dispositivo dell'art. 648 ter 1 Codice Penale**
- Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio → Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
 - ⁽¹⁾Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa⁽²⁾.

- **Art. 648 ter 1 Codice Penale - dettaglio**
- La norma in esame codifica un **reato plurioffensivo**, dato che, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario.

Trattasi di **reato proprio**, che può essere commesso solamente dall'autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo.

La norma, al fine di evitare il paventato rischio di violazione del principio di offensività, richiede che la condotta sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa dei beni.

AUTORICICLAGGIO

- Assai dibattuta è la questione se il concorrente nel solo autoriciclaggio, estraneo al reato presupposto, debba rispondere di riciclaggio o della meno grave figura di autoriciclaggio. La dottrina prevalente opta per tale ultima ipotesi.
- La condotta consiste nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso.
- Il quarto comma stabilisce poi la non punibilità quando la condotta consista nella mera utilizzazione o nel godimento personale.
- L'aggiunta dell'avverbio "concretamente", come anticipato, è stata attuata al fine di evitare duplicazioni sanzionatorie con il reato presupposto, al fine di incriminare condotte che non rappresentino la mera apprensione del frutto del delitto, ma consistano per contro in attività effettivamente idonee ad ostacolare l'identificazione e l'accertamento della provenienza delittuosa.

**Elenco rischi di reati presupposto
di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo**

- **APPROPRIAZIONE INDEBITA (ES: APPROPRIAZIONE DI BENI DA PARTE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA)**
- **CORRUZIONE (ES: GARE TRUCCATE O PILOTATE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI)**
- **DISTRAZIONE (ES: FALSE ATTIVITÀ DI RICERCA PER IL SUPERAMENTO DELLA PANDEMIA)**
- **INFILTRAZIONI CRIMINALI (ES: ACQUISTO DI AZIENDE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI CRIMINALI)**

- **FALSO (ES: FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI PER FINANZIAMENTI CON GARANZIA PUBBLICA)**
- **FRODI (ES: FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INESISTENTI, CONTRAFFATTI O DI BASSA QUALITÀ)**
- **GIOCHI E SCOMMESSE ILLEGALI (ES: RICICLAGGIO ATTRAVERSO OPERAZIONI DI GIOCO ONLINE)**

- **MALVERSAZIONE (ES: CONSEGUIMENTO DI INDEBITE PERCEZIONI A DANNO DELLO STATO)**
- **NARCOTRAFFICO (ES: SPACCIO ONLINE DI SOSTANZE STUPEFACENTI)**
- **REATI BANCARI E FINANZIARI (ES: SPECULAZIONI O LIMITAZIONI ALL'ACCESSO AL CREDITO)**
- **REATI INFORMATICI (ES: PHISHING O ATTACCHI RANSOMWARE CON RISCATTO IN CRIPTOVALUTA)**

- **REATI SOCIETARI E FALLIMENTARI (ES: COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI COMODO PER FINALITÀ ILLECITE)**
- **TRUFFE (ES: RACCOLTA DI FONDI A FAVORE DI FITTIZIE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT)**
- **USURA (ES: PRESTITI A TASSI USURAI A SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ FINANZIARIA)**

Si ricorda che i destinatari della normativa antiriciclaggio sono tenuti a svolgere in maniera ancora più assidua e approfondita i seguenti adempimenti antiriciclaggio:

- **autovalutazione del rischio antiriciclaggio**
- **adeguata verifica della clientela**
- **verifica di Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, etc.**
- **analisi dei rischi antiriciclaggio**
- **analisi delle transazioni finanziarie**
- **monitoraggio periodico e costante dell'operatività dei clienti**
- **segnalazione di operazioni sospette (SOS)**
- **comunicazione di violazioni del limite del contante.**

OPERATIVITA'

**IN CASO DI RILEVAZIONE DI
COMPORTAMENTI O DI OPERATIVITÀ
ANOMALI, CHE SIANO SINTOMATICI DI
FENOMENI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE
CONNESSI CON L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, I SOGGETTI
OBBLIGATI SONO TENUTI AD EFFETTUARE
UNA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE
SOSPETTA (SOS) ALLA UIF INDICANDO NEI
CAMPI DESCRITTIVI DELLA PROCEDURA DI
SEGNALAZIONE LA CONNESSIONE
DELL'OPERAZIONE SOSPETTA RILEVATA
CON L'EMERGENZA COVID-19.**

CON PARTICOLARE RIGUARDO AL PERSONALE DI STUDIO (dipendenti, collaboratori, stagisti, tirocinanti)

Si deve far svolgere un percorso formativo e/o di aggiornamento al fine di:

- sensibilizzare sui rischi antiriciclaggio derivanti dall'attuale situazione economico-finanziaria**
- fornire gli strumenti giuridici ed operativi per poter riconoscere operazioni a rischio di riciclaggio**
- permettere di applicare correttamente le procedure antiriciclaggio aziendali**
- essere in grado di adottare comportamenti conformi alle disposizioni di legge antiriciclaggio.**

- Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022 il decreto attuativo del **Registro sulla titolarità effettiva** previsto dall'art. 21 del **D.Lgs. 231/2007**, emanato dal Ministero dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

- Sebbene la vigenza sia fissata al 9 giugno l'operatività del registro,
- **è subordinata all'emanazione di ulteriori quattro provvedimenti.**

Il Registro della titolarità effettiva. Genesi.

- Il 23 dicembre 2019, poco più di due anni fa quindi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha predisposto uno schema di Regolamento ministeriale relativo all'istituzione del Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini ai sensi art. 21, comma 5, d.lgs. n. 231/07.

Il Registro della titolarità effettiva. Genesi II

- Lo schema di decreto prevedeva **l'istituzione del registro dei titolari effettivi presso le Camere di Commercio** (individuare quale Titolare del trattamento dei dati personali) con lo scopo di **facilitare la verifica del dato di chi è il titolare effettivo di una determinata società** anche **da parte di soggetti interessati** (ossia che presentano un legittimo interesse ad accedere a quel dato) e non soltanto, quindi, da quelli **obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio** (ad es. gli intermediari finanziari) o **dalle autorità di vigilanza.**

Cosa contiene?

- Vengono individuati quali soggetti obbligati alla comunicazione al registro le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private nonché i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali ed istituti affini.
- Tali soggetti dovranno comunicare i dati sui titolari effettivi ovvero della persona o delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività.

Articolo 1,
comma 2,
lett. u), del
decreto
legislativo n.
231 del
2007).

- «Titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

Articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007.

- Con un apposito decreto ministeriale richiamato dall'art. 21, comma 5 del d.lgs 231/2007 si istituisce presso le competenti camere di commercio il registro telematico dei titolari effettivi.
- Tutte le società di capitali, le persone giuridiche private ed i trust avranno **60 giorni dall'emanazione di un decreto dirigenziale del Mise** per comunicare al Registro delle imprese i loro titolari effettivi.
- Allo stesso registro, **entro trenta giorni dovranno essere comunicate eventuali variazioni dei beneficial owner**, ed annualmente dovranno essere confermati i relativi dati ed informazioni.

Le tempistiche.

- ITER: MEF – MISE – CORTE DEI CONTI – GARANTE PRIVACY – G.U.
- Lo schema del decreto (emesso dal Mef, di concerto con il Mise) è ormai pronto e sarà pubblicato in G.U. dopo il parere della Corte di conti.
- Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, si legge nell'art. 5 (e dopo l'emanazione di un disciplinare tecnico sottoposto alla preventiva verifica del Garante per la protezione dei dati da emanarsi entro 30 giorni, e di un decreto Mise in merito agli importi dei diritti di segreteria) sarà pubblicato in G.U. il provvedimento del ministero dello sviluppo economico che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

CHI COMUNICA

- La comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva relativa alle imprese dotate di personalità giuridica ed alle persone giuridiche private nonché a trust o istituti giuridici affini come si precisa nella relazione ministeriale di accompagnamento al decreto **“è effettuata rispettivamente dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, dal fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche e dai fiduciari dei trust o di istituti giuridici affini all'ufficio del registro delle imprese della camera di Commercio territorialmente competente”**. Il tutto avverrà telematicamente attraverso la procedura “Comunica”.

COSA COMUNICA

- La comunicazione, oltre ai dati identificativi della **persona fisica indicata quale titolare effettivo, prevede per le imprese dotate di personalità giuridica l'indicazione dell'entità della partecipazione (diretta o indiretta) al capitale dell'ente da parte della persona fisica individuata come titolare effettivo oppure le modalità di esercizio del controllo.** Quando non sia possibile individuare univocamente con le modalità sopra evidenziate il titolare effettivo, si dovranno indicare i poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica individuata come titolare effettivo.

Il Registro dei Titolari effettivi. Il cammino dello schema di decreto.

- Lo schema di decreto è stato trasmesso dal MEF al Garante della Privacy per ottenere il parere di sua competenza. Il Garante con provvedimento n.2 del 14 gennaio 2021 dà atto del fatto che lo schema di decreto costituisce il risultato di diverse interlocuzioni avvenute tra il MEF e l'Ufficio del Garante e si sofferma poi su questi due aspetti:
- 1) l'accesso al registro dei titolari effettivi da parte del pubblico o di portatori di interessi giuridici rilevanti e differenziati;
- 2) la protezione dell'anonimato del soggetto che effettua una segnalazione di difformità.

L'accesso

- 1) l'accesso al registro dei titolari effettivi da parte del pubblico o di portatori di interessi giuridici rilevanti e differenziati;
- Per quanto riguarda il primo aspetto, ai sensi dell'articolo 7 dello schema viene sancito che le informazioni sulla titolarità effettiva saranno accessibili al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria, e i dati accessibili comprenderanno il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il Paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo, oltre alle condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.

La necessaria protezione dei dati.

- 2) la protezione dell'anonimato del soggetto che effettua una segnalazione di difformità.
- Per quanto riguarda il secondo aspetto, attiene all'articolo 6 comma 4 dello schema: i soggetti obbligati, infatti, devono comunicare tempestivamente al gestore del Registro le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela. Dovrà perciò essere sempre garantito l'anonimato del soggetto che ha effettuato tale segnalazione.
- Nonostante il parere sostanzialmente positivo del Garante Privacy, lo schema di decreto incontra però una sostanziale bocciatura da parte del Consiglio di Stato con un parere interlocutorio del 19 marzo 2021.

Il Consiglio di Stato boccia la prima stesura.

- Con parere n. 1835 del 6 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha dato il via libera allo schema di decreto (nel frattempo riproposto dal MEF sulla scorta appunto del parere del 19 marzo dello stesso Consiglio), in materia di comunicazione accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e istituti giuridici affini al trust.

Forte ritardo
dell'Italia.
Operatività
differita.

- La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale permetterà non solo al nostro Paese di eliminare l'attuale situazione di ritardo sulla operatività del Registro ma consentirà anche la possibilità degli scambi informativi tra gli Stati membri previsti dal Regolamento di esecuzione UE della Commissione 2021/369 sui beneficial owner.

...e Boris
attende i dati
dell'Italia...

- Il Regolamento ha, infatti, oggetto "il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi («BORIS») è istituito come sistema decentrato che interconnette i registri centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea. Il BORIS funge da servizio centrale di ricerca che mette a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva, in linea con le disposizioni della direttiva (UE) 2015/849".

Finalmente lo
schema vede
la luce...

- Il nuovo schema di decreto è composto da undici articoli, suddivisi in tre sezioni:
- la prima contiene le disposizioni generali;
- la seconda disciplina l'accesso al registro dei titolari effettivi e a quello sui trust da parte delle autorità, da parte dei soggetti obbligati e da parte di altri soggetti;
- la terza sezione regola i rapporti con l'Agenzia delle entrate e con gli altri uffici territoriali del Governo e vengono dettate disposizioni per il trattamento e la sicurezza dei dati.

Chi deve alimentare il registro?

- Resta confermato che l'obbligo di comunicazione all'istituendo registro dei titolari effettivi ricade sugli **amministratori di società a responsabilità limitata, sulle società per azioni, sulle società in accomandita per azioni, sulle società cooperative, sulle associazioni, sulle fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture.**

Registro diviso in due sezioni

- **Il registro sarà suddiviso in due sezioni definite: autonoma per le imprese e le persone giuridiche private; speciale per i trust e gli istituti giuridici affini.**

Si puo' non
rendere il dato
pubblico.
Si deve dare
una Pec.

- Nuova risulta invece essere la formulazione proposta con riguardo all'articolo 4, comma 1, lettera e) nella quale si prevede ora che la comunicazione che l'amministratore deve fare al registro dei titolari effettivi deve non solo contenere l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali che giustificerebbero la non ostensione del dato ai terzi ma anche l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali richieste al controinteressato.

Accesso al
registro non
per tutti...

- Tale specificazione risulta di fondamentale importanza al fine di consentire ai titolari effettivi di limitare il più possibile l'accesso ai loro dati da parte di soggetti diversi dalle Autorità di Vigilanza o da coloro che ne prendono visione per adempiere ad obblighi antiriciclaggio.

Il
controinteressato
deve essere
messo a
conoscenza.

- Allorché, infatti, nella comunicazione inviata al registro dei titolari effettivi a cura dell'amministratore della società, risulti presente l'indicazione di un contro interesse all'ostensione del dato a terzi, la Camera di Commercio dovrà trasmettere la richiesta di accesso al controinteressato mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dall'amministratore all'atto della comunicazione fatta al registro dei titolari effettivi.

Ci si può
opporre. La
CCIAA valuta.
Diniego
comunicato.

- Entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il controinteressato all'accesso (si pensi al fiduciante che attraverso una fiduciaria controlla una società o ai beneficiari di un trust) può trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, una motivata opposizione.
- La Camera di Commercio valuterà caso per caso le circostanze eccezionali che giustificano in tutto o in parte il diniego all'accesso differenziato, concreto ed attuale dedotto con la richiesta.
- L'accesso ai dati contenuti nel registro dei titolari effettivi e dei trust da parte di terzi può essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione della Camera di Commercio territorialmente competente, delle circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato.
- Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, entro venti giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione entro il già menzionato termine l'accesso si intende respinto.

Il richiedente
può ricorrere al
TAR.

- Avverso il diniego dell'accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.

ACCESSO

- Oltre alle autorità di controllo (Mef, Gdf, Direzione Nazionale antimafia, autorità giudiziaria, ecc) l'accesso al Registro dei titolari effettivi sarà consentito ai soggetti obbligati ad assolvere le verifiche antiriciclaggio (fra cui i professionisti) ed il pubblico.
- Sia per i soggetti obbligati che per il pubblico l'accesso al registro sarà vincolato al pagamento di specifici diritti di segreteria che saranno determinati, come si è visto, con apposito decreto del Mise (di concerto con il Mef).
- Al pagamento di detti diritti, ai sensi dell'art. 8 del decreto, saranno tenuti anche i soggetti chiamati a comunicare al registro i relativi dati, la loro variazione e la conferma degli stessi.

Commercialisti
in prima linea.
2 norme
impongono
una attenta
prevenzione.

- I destinatari della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, di cui al d.lgs. 231/2007, novellato dai d.lgs. 90/1017 e 125/2019, sono chiamati a predisporre presidi volti non soltanto ad intercettare fattispecie concrete di chi immette denaro o altre utilità derivanti da proventi illeciti nel circuito economico, finanziario o imprenditoriale, quanto piuttosto ad evitare in via preventiva che tali casistiche si concretizzino ponendo quindi attenzione anche a semplici situazioni oggettivamente anomale ed elusive.

L'adeguata verifica della clientela

- Il più grande strumento di prevenzione di cui i soggetti obbligati dispongono e possono avvalersi consiste nella procedura di adeguata verifica della clientela che deve essere utilizzata da tutti gli operatori al fine di poter identificare, verificare, certificare chi sia il cliente ed individuare il tipo di operazione o prestazione richiesta.

Approccio sempre basato sul rischio

- In ogni caso, il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica presuppone un approccio basato sul rischio tale da determinare una classe di rischio che risulterà tanto più elevata quanto maggiore risulti essere il grado di opacità riscontrato nelle informazioni richieste e da questi fornite (che si tratti di dati anagrafici piuttosto che dell'indicazione circa l'origine dei fondi o ancora di dati economico-reddituali o ancor più dell'origine storica del patrimonio).

Ponderazione necessaria

- La procedura in questione non si esaurisce, tuttavia, in un'unica misura ma in base alle risultanze del profilo di rischio calcolato si pondera la profondità degli ulteriori approfondimenti e la tipologia dei dati da raccogliere (documenti di approfondimento della posizione o inerenti più propriamente l'operazione in sé).

Punto cardine
fondamentale.
Adeguate
verifica per
scongiurare il
riciclaggio

- L'adeguata verifica della clientela costituisce, infatti, uno dei basilari e fondamentali punti cardine in materia antiriciclaggio, gravante sui soggetti obbligati affinché entrino in possesso di tutti quegli elementi che possano consentire di “pesare” il cliente ed intercettare la presenza di un eventuale rischio di riciclaggio. Il summenzionato processo, quindi, avviene non solo al momento del censimento o di instaurazione del rapporto d'affari con la clientela ma anche in costanza di relazione.

QUANDO ENTRA IN VIGORE?

- **L'operatività del Registro** - Sebbene la vigenza del decreto sia fissata al 9 giugno la sua operatività è subordinata all'emanazione di ben quattro provvedimenti.

1' STEP

- In primo luogo, **entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto sul registro**, dovrà essere emanato un **decreto dirigenziale del Ministero dello Sviluppo economico** per l'adozione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa.
- **Entro l'8 agosto 2022**

2' STEP

- Inoltre, entro trenta giorni dalla stessa data il **MISE**, di concerto con il **MEF**, emanerà un **ulteriore decreto per l'individuazione e la successiva modifica e aggiornamento** delle voci e degli importi dei diritti di segreteria della Camera di Commercio che saranno dovuti dai soggetti obbligati alla comunicazione per la tenuta del registro.
- **Entro il 9 luglio 2022**

3' STEP

- Successivamente alla predisposizione del preliminare tecnico sarà **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale** il provvedimento del **Ministero dello Sviluppo Economico** che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
- Tempi: ??

4' STEP

- Infine **Infocamere**, per conto della Camera di Commercio territorialmente competente, dovrà predisporre **un disciplinare tecnico da sottoporre al vaglio preventivo del Garante per la privacy**, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in materia di protezione dei dati personali.
- Tempi: ??

Grazie per
l'attenzione!

- Renato Burigana
- aml@studioburigana.it